



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

Roma, 13 aprile 2021

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

OGGETTO: Art. 18 del Regolamento 11 settembre 2000, n. 289 relativo agli obblighi degli iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Revisione annuale. Quesito.

Con il quesito in oggetto è stato chiesto se il termine del 31 marzo di cui all'art. 18 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289, recante il "*Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*" possa essere prorogato almeno al 1° luglio 2021, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso.

Al riguardo, giova ricordare che l'art. 18 del citato D. M. n. 289 del 2000, al comma 1 prevede che gli iscritti nell'albo sono tenuti a far pervenire, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, una specifica dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione nel medesimo albo.

Il successivo comma 2 stabilisce che "*Gli iscritti nell'albo, entro trenta giorni dalla sua approvazione, inviano*" alla medesima Direzione "*il bilancio d'esercizio. Nello stesso termine dalla richiesta sono trasmessi dati o notizie richiesti dalla commissione, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997*".

Detti obblighi sono prescritti ai fini del procedimento di controllo della sussistenza dei requisiti cui è subordinata la verifica annuale dell'iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 3, comma 3, dello stesso Regolamento.

Va ricordato che, nel corso dell'anno 2020, proprio in considerazione della crisi epidemiologica, il Legislatore è intervenuto con diversi provvedimenti normativi al fine di stabilire la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi (si vedano, in proposito, l'art. 103 del D. L. n. 18 del 2020 e l'art. 37 del D. L. n. 23 del 2020).

Con la risoluzione n. 4/DF del 22 maggio 2020, è stato chiarito che la sospensione dei termini in discorso riguardava anche quello del 31 marzo 2020, fissato per la procedura di revisione dei requisiti prescritta all'art. 18 del D. M. n. 289 del 2000. Con il medesimo documento di prassi amministrativa, inoltre, è stato affermato che, ferma restando l'effettuazione dell'adempimento di cui all'art. 18 in questione entro il termine stabilito dai provvedimenti di proroga, andavano comunque considerate le disposizioni in materia di riforma della riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'art. 1, commi da 784 a 815, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020).

In particolare, il comma 807 ha fissato nuove misure minime di capitale sociale e il successivo comma 808 ha richiesto, inizialmente, entro il 31 dicembre 2020, l'adeguamento alle condizioni e alle misure minime di cui al citato comma 807.

Per cui, limitatamente alla sussistenza di quest'ultimo requisito, gli iscritti avrebbero dovuto provvedere successivamente alla necessaria integrazione della dichiarazione già resa, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento, ai fini del completamento del procedimento di verifica annuale dell'iscrizione nell'albo, con la conseguenza che la conclusione del suddetto procedimento, per l'anno 2020, da parte della Direzione preposta era condizionata da tale ultima circostanza, la quale avrebbe comportato che l'istruttoria avviata a seguito della dichiarazione si sarebbe conclusa solo dopo l'integrazione del requisito relativo al capitale sociale.

Per quanto concerne l'anno 2021, occorre precisare che il termine del 31 marzo di cui all'art. 18 del D. M. n. 289 del 2000 non è, allo stato attuale, suscettibile di essere prorogato se non attraverso un apposito provvedimento legislativo di rango primario. Va, però, considerato, che il termine entro il quale i soggetti iscritti devono adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 dell'art. 1, della legge n. 160 del 2019 è stato prorogato al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 1093, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Si ripropone, pertanto, una situazione analoga a quella del 2020, poiché la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale deve necessariamente attendere lo spirare di tale ultimo termine prima di poter concludere l'istruttoria relativa al controllo della sussistenza dei requisiti cui è subordinata la verifica annuale dell'iscrizione nell'albo.

Si deve infine evidenziare che l'art. 19 del Regolamento consente comunque ai soggetti iscritti nell'albo di partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi di gestione delle entrate degli enti locali presentando, in luogo dell'attestazione dell'iscrizione nell'albo rilasciata dalla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, un'apposita autocertificazione. In tal caso, però, l'eventuale inesistenza dei

prescritti requisiti comporta, oltre a quanto previsto da dette disposizioni, anche la decadenza dalle gestioni e la cancellazione dall'albo.

Il Direttore Generale delle Finanze
Fabrizia Lapecorella
[Firmato digitalmente]